SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 371

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatori BEORCHIA, AGNELLI Arduino, FIORET, MICOLINI, BATTELLO e SPETIČ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernenti la durata in carica del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. – La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nel modificare alcune norme contenute negli statuti speciali delle Regioni autonome, ha fissato in cinque anni la durata della legislatura regionale ed ha stabilito, altresì, i termini minimi e massimi entro i quali si deve procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione dei consigli regionali che siano scaduti per compiuto mandato di carica.

Il termine iniziale della legislatura regionale, per disposizione esplicita (articolo 1 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1978, n. 22), decorre dalla data della elezione.

Tutte le leggi delle regioni a statuto speciale dispongono, poi, che le elezioni devono essere indette per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio di carica.

Per effetto di queste ultime disposizioni, le date delle elezioni subiscono un progressivo slittamento verso l'estate, epoca poco adatta allo svolgimento di consultazioni elettorali sotto il profilo delle difficoltà organizzative che si verificano nel periodo delle ferie.

Il cennato inconveniente si è reso particolarmente evidente in occasione della elezione del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 1983; si rammenta, inoltre, che per consentire l'abbinamento delle predette elezioni con il turno primaverile delle elezioni amministrative (che a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, non può svolgersi oltre il 15 giugno) si è resa

necessaria la emanazione di apposita legge (n. 116, in data 14 aprile 1983).

È quindi opportuno procedere ad una revisione ed integrazione della norma statutaria di cui alla soprarichiamata legge n. 1 del 23 febbraio 1972, introducendo apposite norme che tendano ad uniformare i criteri relativi alla decorrenza del quinquennio ed a stabilire, al fine di evitare gli inconvenienti evidenziati, che le elezioni stesse potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio.

Si ritiene, con l'occasione, di stabilire, con apposita norma, la data entro cui deve essere pubblicato il decreto di indizione delle elezioni, che segna in pratica l'avvio del procedimento elettorale preparatorio.

Si confida in una sollecita approvazione del presente disegno di legge, giacchè il Consiglio regionale in carica della regione Friuli-Venezia Giulia scade nel giugno 1988.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. I primi tre commi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinqennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica».

Art. 2.

1. Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.